

ALTERNATIVES TO IMPRISONEMENT




IDENTIFICAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRASSI

-COSTI -RECIDIVA +REINSERIMENTO

**COME SVILUPPARE BUONE PRASSI SUL TERRITORIO?
CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI**

SOMMARIO

• Detenzione domiciliare	4
• Affidamento in prova al servizio sociale	9
• Semilibertà	14
• Lavoro di Pubblica Utilità (LPU)	17
• Messa alla Prova (MAP)	27
• Conclusioni	30
• Stati membri del progetto	31







DETENZIONE DOMICILIARE

Consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, in case famiglie protette.

A) DETENZIONE DOMICILIARE ORDINARIA (art. 47-ter L. 354/75)

• Chi può essere ammesso?

•1 Persona di età superiore a settanta anni, che non sia dichiarata delinquente abituale, professionale, per tendenza o recidiva e che non sia condannata per riduzione in schiavitù, tratta ed altri reati contro la personalità individuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, delitti associativi, sequestro di persona ed altri reati indicati dall'art. 4-bis L. 354/75 (c.d. Ordinamento Penitenziario, O.P.);

Art. 4-bis L. 354/75

Elenca una serie di gravi reati che rendono possibile l'accesso alle misure alternative solo in caso di collaborazione con la giustizia: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione per delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, delitti commessi avvalendosi di tali condizioni o al fine di agevolare dette associazioni, riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

•2 Chi deve scontare una pena detentiva (arresto o reclusione), anche residua, inferiore a quattro anni e sia:

- Donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- Padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- Persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- Persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- Persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

- 3 Chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai due anni e che non sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* O.P., quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
- 4 Chi potrebbe beneficiare del rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (artt. 146-147 c.p.), anche se la pena è superiore ai quattro anni.

Esistono poi altri casi particolari in cui si può ricorrere alla detenzione domiciliare:

B) DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE (art. 47 *quinquies* L. 354/75)

• Chi può essere ammesso?

- 1 Quando non vi sono le condizioni per l'ammissione alla detenzione domiciliare ordinaria, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Altra condizione è che la detenuta madre abbia espiato almeno un terzo della pena (o quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo);
- 2 Il padre detenuto, alle stesse condizioni previste con riferimento alla madre, e solo se essa è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.

L'espiatione di tali limiti di pena può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non vi è pericolo di fuga e di commissione di ulteriori reati, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza. Se ciò non è possibile, la pena può essere espiata nelle case famiglia protette. Tale possibilità è però esclusa dei reati indicati nell'art. 4-bis.

C) DETENZIONE DOMICILIARE PER SOGGETTI AFFETTI DA AIDS O GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA (art. 47-*quater* L. 354/75)

• Chi può essere ammesso?

Soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria accertate, che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

D) DETENZIONE DOMICILIARE PENE NON SUPERIORI A DICHIOTTO MESI (L. 199/2010)

• Chi può essere ammesso?

Condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, con alcune esclusioni:

- Condannati per i delitti particolarmente gravi elencati nell'art. 4-bis;
- Delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- Detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis L. 354/75; tra gli altri coloro che con il loro comportamento compromettono la sicurezza nell'istituto);
- Qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri reati;
- Qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone, offese dal reato commesso.

• Come si accede alla detenzione domiciliare?

•1 Se l'esecuzione della pena è già iniziata (= se il condannato è detenuto), l'istanza di concessione della detenzione domiciliare dev'essere inviata al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l'udienza;

•2 Se l'esecuzione della pena non è iniziata (= se il condannato è in libertà), il Pubblico Ministero la sospende, notificando al condannato l'ordine di esecuzione congiuntamente al decreto di sospensione. Entro 30 giorni dalla notifica, il condannato può presentare al P.M. istanza di concessione della detenzione domiciliare. Il P.M. trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l'udienza entro quarantacinque giorni. Nel caso di detenzione domiciliare per soggetti affetti da AIDS o da altra grave deficienza immunitaria, l'istanza dev'essere corredata da documentazione medica. Se l'istanza non è accolta, ha inizio, o riprende, l'esecuzione della pena.



AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

Consiste nell'espiazione della pena inflitta (o residua) in regime di libertà assistita e controllata. Un ruolo fondamentale è giocato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), col quale il condannato terrà rapporto collaborativo: viene elaborato un programma di trattamento individuale in cui sono elencate le attività che il reo dovrà svolgere, le prescrizioni cui attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto, oltre alle modalità di riparazione del danno causato dal reato.

A) AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE ORDINARIO (art. 47 L. 354/1975)

• Chi può essere ammesso?

- 1 Condannati ad una pena detentiva (o residua) non superiore a tre anni;
- 2 Condannati ad una pena detentiva (o residua) non superiore a quattro anni che abbiano serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena o in misura cautelare ovvero in libertà un comportamento tale da far ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati.

Alcune precisazioni...

- La pericolosità sociale del condannato esclude la possibilità che egli faccia ricorso a tale sanzione alternativa;
- Detenuti e internati per reati associativi possono accedervi solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché le circostanze del reato sono già state accertate;
- Detenuti e internati per reati gravi (terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono accedervi solo se non vi sono elementi tali

da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

— Chi è evaso, oppure ha avuto una revoca della misura alternativa non può accedervi (non avente diritto per tre anni);

— Chi ha commesso un reato punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni durante un'evasione, un permesso premio, un lavoro esterno, o durante una misura alternativa non può accedervi (non avente diritto per cinque anni).

B) AFFIDAMENTO IN PROVA SPECIALE PER TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI (art. 94 D.P.R. 309/90)

• **Chi può essere ammesso?**

Il condannato tossicodipendente o alcooldipendente che:

— Abbia una pena detentiva inflitta (o residua), anche congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni;

— Abbia in corso o intenda intraprendere un programma di recupero;

— Abbia concordato il programma terapeutico con l'A.S.L. o con altri enti pubblici o privati autorizzati;

— Possieda una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e sull'idoneità, ai fini di recupero, del programma terapeutico.

C) AFFIDAMENTO IN PROVA SPECIALE PER SOGGETTI AFFETTI DA AIDS O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA

(art. 47-quater L. 354/75)

• Chi può essere ammesso?

Soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria accertate, che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

• Come si accede all'affidamento in prova al servizio sociale?

•1 Se l'esecuzione della pena è già iniziata (= se il condannato è detenuto), l'istanza di concessione della detenzione domiciliare dev'essere inviata al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l'udienza;

•2 Se l'esecuzione della pena non è iniziata (= se il condannato è in libertà), il Pubblico Ministero la sospende, notificando al condannato l'or-

dine di esecuzione congiuntamente al decreto di sospensione. Entro 30 giorni dalla notifica, il condannato può presentare al P.M. istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale. Il P.M. trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l'udienza entro quarantacinque giorni.

Nel caso di affidamento in prova per soggetti affetti da AIDS o da altra grave deficienza immunitaria, l'istanza dev'essere corredata da documentazione medica.

Se l'istanza non è accolta, ha inizio, o riprende, l'esecuzione della pena.

• **L'importante ruolo dell'UEPE...**

Prima della concessione della misura l'UEPE...

- 1 Partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di sorveglianza competente;
- 2 Svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di sorveglianza, se il condannato è libero.

L'Ufficio inoltre è incaricato della elaborazione del programma di trattamento, che in ogni caso dev'essere stilato ed implementato con la collaborazione del reo. Durante l'esecuzione della misura, l'UEPE ha compiti di assistenza e controllo, per il quale si avvale della collaborazione delle forze dell'ordine.



SEMILIBERTÀ (ART. 48 L. 354/75)

Consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale

• Chi può essere ammesso?

- 1** Il condannato alla pena dell'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi e non sia affidato in prova al servizio sociale;
- 2** il condannato che abbia espiato almeno metà della pena e che abbia compiuto progressi nel corso del trattamento;
- 3** il condannato per i reati elencati dall'art. 4-bis che abbia espiato due terzi di pena e che abbia compiuto progressi nel corso del trattamento;
- 4** il condannato con pena detentiva fino a tre anni per reati che non rientrano nell'art. 4-bis, e che abbia compiuto progressi nel corso del tratta-

mento, anche prima dell'espiazione di metà della pena;

- 5 il condannato all'ergastolo che abbia compiuto progressi nel corso del trattamento, solo dopo l'espiazione di venti anni di detenzione.

Alcune precisazioni....

- I detenuti e gli internati per reati associativi (artt. 416-bis e 630 c.p.) possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulta impossibile (tutte le circostanze del reato sono state già accertate);
- I detenuti e gli internati per altri reati gravi (delitti commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
- Chi è evaso, oppure ha ottenuto la revoca di una misura alternativa non può essere ammesso alla semilibertà per tre anni, aumenta il limite a cinque anni se durante l'evasione, il permesso premio, il lavoro esterno o durante una misura alternativa, ha commesso un reato punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni.

● Come si accede alla semilibertà?

- 1 Coloro che devono scontare una pena, anche residua, non superiore a tre anni e sono in libertà, devono inviare l'istanza e la documentazione necessaria al Pubblico Ministero, che trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente;

•2 Coloro che devono scontare una pena, anche residua, non superiore a tre anni e sono detenuti, devono inviare l'istanza e la documentazione necessaria al Magistrato di sorveglianza competente, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza;

•3 Gli internati e coloro che devono scontare una pena superiore a tre anni devono inviare l'istanza e la documentazione necessaria al Tribunale di sorveglianza.

• L'importante ruolo dell'UEPE...

Prima della concessione della misura, l'UEPE...

•1 Partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di sorveglianza competente;

•2 Svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di sorveglianza, se il condannato è libero.

Durante l'esecuzione della semilibertà, agli operatori dell'U.E.P.E. spetta la vigilanza e l'assistenza del condannato al di fuori del carcere, oltre a collaborare con la Direzione del carcere, che rimane titolare della responsabilità del trattamento; riferisce periodicamente al Direttore del carcere l'andamento della semilibertà e infine fornisce sempre al Direttore dell'istituto di pena ogni informazione utile ai fini di un'eventuale modifica del programma di trattamento.



LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU)

Consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

L'attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza.

Ne esistono diverse forme...

A) LPU COME LAVORO SOSTITUTIVO PER PENE PECUNIARIE NON ESEGUITE PER INSOLVIBILITÀ DEL CONDANNATO

(art. 105 L. 689/1981, c.d. Legge di depenalizzazione)

- 1 Può essere svolto anche presso organizzazioni o corpi di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale;
- 2 Gli enti devono convenzionarsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il magistrato di sorveglianza;
- 3 Può essere svolto per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato richieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

B) LPU COME SANZIONE ACCESSORIA ALLA SENTENZA DI CONDANNA PER DISCRIMINAZIONE, ODIO O VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI O RELIGIOSI (D. L. 122/1993, convertito in L. 205/1993)

- 1 Può essere svolto presso strutture pubbliche o enti ed organizzazioni private;
- 2 Può essere svolto fino ad un massimo di dodici ore settimanali;
- 3 L'attività non retribuita può consistere in opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano all'odio o violenza per motivi razziali, etnici o religiosi; inoltre può essere svolta attività

non retribuita in favore di organizzazioni che operino nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili quali portatori di handicap, tossicodipendenti, anziani, extracomunitari; infine può consistere in prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche.

C) LPU COME SANZIONE ACCESSORIA ALLA SENTENZA DI CONDANNA PER LA CONTRAVVENZIONE

del porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione, nonché per la partecipazione a manifestazioni pubbliche indossando caschi protettivi o a volto coperto, mediante l'impiego di qualunque mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (D.L. 8/2007 convertito in L. 41/2007)

In questo caso la disciplina è la stessa prevista con riferimento alla sanzione accessoria di LPU per reati di discriminazione razziale, etnica o religiosa.

D) LPU COME SANZIONE PRINCIPALE APPLICABILE DAL GIUDICE DI PACE (art. 54 D.lgs. 274/2000)

- 1 Occorre la richiesta dell'imputato al Giudice;
- 2 La sua durata dev'essere compresa tra dieci giorni e sei mesi;
- 3 Può essere svolto per un massimo di sei ore settimanali, a meno che il condannato richieda – ed il Giudice autorizzi – lo svolgimento di LPU per un numero di ore superiore; in ogni caso può essere effettuato per un massimo di quaranta ore settimanali;

•4 L'attività lavorativa dev'essere strutturata in maniera tale da risultare compatibile con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

• **L'attività non retribuita può riguardare. . . (D.M. 26 marzo 2001)**

- Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

L'art. 54 D.Lgs. 274/2000 ed il successivo D.M. 26 marzo 2001 restano importanti punti di riferimento per tutte le successive normative che trattano l'istituto dei LPU, che appunto richiamano tali norme...

E) LPU COME CONDIZIONE CUI PUÒ ESSERE SUBORDINATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

(art. 165 C.P., come modificato da L.145/2004)

F) LPU COME SANZIONE SOSTITUTIVA PER I REATI DI C.D. SPACCIO DI LIEVE ENTITÀ (art. 73 co. V-bis D.P.R. 309/1990, come modificato da L. 49/2006)

Coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, spedizione, consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Perché la pena della reclusione e della multa possa essere sostituita con LPU, la condotta deve essere "di lieve entità";
- Il reo dev'essere tossicodipendente o comunque assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Il reo deve farne richiesta;
- Se viene applicata la pena sostitutiva dei LPU, l'UEPE ne verifica l'effettivo svolgimento;
- Ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva erogata;
- Può essere svolto anche in favore di Comunità Terapeutiche;
- I LPU possono sostituire la pena non più di due volte;
- Se l'interessato viola obblighi inerenti la prestazione di LPU, la sanzione sostitutiva viene revocata e torna in essere la pena detentiva.

G) LPU COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA PER REATO NON COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CDS (art. 224-bis D.Lgs. 285/1992, introdotto da L. 102/2006)

- Può avere durata compresa tra uno e sei mesi; nel caso di recidiva non può essere inferiore a tre mesi
- Prestazione giornaliera di massimo otto ore





**H) LPU COME SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA
DELL'ARRESTO O DELL'AMMENDA PER GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA** (art. 186, comma 9-bis D. Lgs. 285/1992, modificato da L. 120/2010)

- L'imputato non deve opporsi alla sostituzione;
- L'attività deve svolgersi in via prioritaria nel campo dell'educazione e della sicurezza stradale;
- Può svolgersi anche presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

**I) LPU COME SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA
DELL'ARRESTO O DELL'AMMENDA PER GUIDA IN STATO DI
ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**
(art. 187, comma b-bis D. Lgs. 285/1992, modificato da L. 120/2010)

- **In questi casi come possono fare comuni, altri enti locali ed associazioni per accogliere persone che svolgano LPU?**

1. CONVENZIONAMENTO

- Convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale
- Durata massima: 5 anni
- Devono indicare precisamente le attività da svolgersi
- Devono indicare il numero massimo di persone accoglibili nello stesso periodo
- Devono indicare i soggetti incaricati di coordinare la prestazione e di impartire le istruzioni all'interessato (gli stessi dovranno redigere la RELAZIONE CONCLUSIVA)
- Devono indicare modalità di copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali, responsabilità civile verso terzi (COSTI A CARICO DELL'ENTE).

2. DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ

- Prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, è consigliabile effettuare un colloquio conoscitivo individuale
- Se c'è parere positivo viene rilasciata dichiarazione disponibilità ad accogliere l'interessato
- La dichiarazione di disponibilità deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente, indicare la norma di legge violata nonché le attività che il condannato svolgerà
- Se possibile, la dichiarazione indicherà le giornate e le fasce orarie in cui l'interessato ha dato la propria disponibilità a svolgere l'attività non retribuita

3. ACCOGLIENZA

– Quando la sentenza è passata in giudicato, partirà l'effettiva accoglienza del condannato

Trattandosi di pena sostitutiva, in sentenza troveremo la pena così determinata:

- **CRITERI DI CONVERSIONE**

1 giorno arresto = 1 giorno LPU = 2 ore LPU

€ 250,00 ammenda = 1 giorno LPU = 2 ore LPU

- **LIMITI TEMPORALI**

LPU svolgibili per massimo **6 ore a settimana**

L'interessato può richiedere al giudice svolgere LPU anche oltre tale limite temporale **massimo 8 ore al giorno, massimo 40 ore a settimana.**

Se si tratta il numero di ore da svolgere sarà di fatto tanto più alto quanto più sarà elevato il tasso alcolemico:

tra 0.5 e 0.8 g/l
ILLECITO AMMINISTRATIVO
no LPU
ma sospensione patente da
3 a 6 mesi e ammenda

tra 0.8 e 1.5 g/l
REATO
ammenda da € 800,00 -
1.200,00, arresto fino a 6
mesi e sospensione patente
da 6 mesi a 1 anno

superiore a 1.5 g/l
REATO
ammenda da € 1.500,00
- 6.000,00, arresto da 6
mesi a 1 anno, confisca
veicolo, sospensione patente
da 1 a 2 anni

Ma poi bisogna considerare altre variabili, ad es. se la macchina non è intestata al reo la sospensione della patente raddoppia; se c'è incidente provocato le sanzioni sono raddoppiate...

- Se invece si tratta di guida sotto l'effetto di stupefacenti:

ammenda da € 1.500,00 - 6.000,00, arresto da 6 mesi a 1 anno, confisca veicolo,
sospensione patente da 1 a 2 anni.

→ In questi casi non c'è sostituzione con LPU se il reo ha provocato incidente.

- Apertura posizione assicurativa;
- Corso sicurezza (COSTI A CARICO DELL'ENTE) a seconda della mansione;
- Stesura calendario e progetto;
- Accordo su norme comportamentali (consigliato);
- Predisposizione registro presenze (firma congiunta: interessato + responsabile);
- Se l'interessato non rispetta le regole
- → comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza (in sentenza si trova l'indicazione dell'ente competente)
- → il Giudice può revocare la sostituzione e ripristinare la pena sostituita

4. CONCLUSIONE

- Prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, è consigliabile effettuare un colloquio conoscitivo individuale
- Se c'è parere positivo viene rilasciata dichiarazione disponibilità ad accogliere l'interessato
- La dichiarazione di disponibilità deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente, indicare la norma di legge violata nonché le attività che il condannato svolgerà
- Se possibile, la dichiarazione indicherà le giornate e le fasce orarie in cui l'interessato ha dato la propria disponibilità a svolgere l'attività non retribuita

L) LPU COME PENA SOSTITUTIVA PER TUTTI I REATI COMMESSI DA TOSSICODIPENDENTE, AD ESCLUSIONE DI OMICIDIO, GRAVI FIGURE DI RAPINA, ESTORSIONE E SEQUESTRO A SCOPO DI ESTORSIONE
 (art. 73, co. V-ter D.P.R. 309/1990, modificato da D.L. 78/2013 convertito in L. 94/2013)

M) LPU COME OPPORTUNITÀ PER DETENUTI ED INTERNATI

(art. 21 co. IV-ter, inserito da D.L. 78/2013, convertito in L. 94/2013)

possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito* nell'esecuzione di *progetti di pubblica utilità in favore della collettività*.

N) LPU COME CONDIZIONE NECESSARIA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA PER ADULTI (L. 67/2014)



MESSA ALLA PROVA (MAP)

Consiste nello svolgimento, sotto la supervisione dell'UEPE, di condotte dirette a **RIPARARE** le conseguenze dannose o pericolose del reato, nel risarcimento dei danni cagionato alla persona offesa, nella **MEDIAZIONE CON LA VITTIMA** del reato,

nell'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE, nell'osservanza di prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, alla frequentazione di locali, nella prestazione di LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ per enti pubblici e privati di assistenza socio sanitaria e di volontariato (CONDIZIONE NECESSARIA)

● **Chi può essere messo alla prova?**

- Imputato di reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la sola pena edittale detentiva fino a 4 anni;
- Imputato di reati *ex art. 550 c.p.p.* (violenza o minaccia a p.u., resistenza a p.u., oltraggio a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato, ricettazione).


● **Chi non può essere messo alla prova?**

- Chi ne abbia già beneficiato;
- Chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- Chi, essendovi stato ammesso, abbia fallito la prova o abbia subito la revoca dell'ordinanza di ammissione.

● L'importante ruolo dell'UEPE...

— Svolge l'indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisisce il consenso dell'interessato e l'adesione dell'ente presso il quale il soggetto è chiamato a svolgere le proprie prestazioni;

● Trasmette al Giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono, riferendo su possibilità economiche dell'imputato, capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie, possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di strutture pubbliche o private.



Il Giudice decide con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che il progetto sia idoneo e che l'imputato non commetterà ulteriori reati. Al fine della decisione, il Giudice può richiedere informazioni alla polizia giudiziaria, ai servizi sociali e agli enti pubblici (condizioni socio-economiche, condotta di vita, situazione familiare, etc.). Il giudice fissa la durata della messa alla prova, può integrare il progetto, fissare termini e modalità di svolgimento delle varie attività

— Decorso il periodo di sospensione, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato (●→ si avvale della relazione sulle attività svolte, redatta dall'UEPE);

— Se la messa alla prova ha avuto esito negativo, il giudice dispone che il processo riprenda ●→ CASI DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER MESSA ALLA PROVA: gravi e reiterate trasgressioni al progetto concordato, rifiuto di prestare LPU, commissione di un nuovo delitto non colposo o della stessa indole di quello per cui si procede (durante il periodo di messa alla prova).

I LPU hanno in diversi casi dei c.d. "effetti premiali", e di fatto vengono scelti anche (ma potremmo dire soprattutto) per quelli

La legge prevede che gli enti accoglienti siano gli enti locali e il terzo settore, perché rappresentanti di un insieme di valori propri della comunità in cui viviamo

Si tratta di uno strumento tutto sommato nuovo, non tanto perché di recente introduzione, quanto perché non pienamente decollato fino ad oggi

Oggi il rapido aumento delle casistiche per le quali è prevista una possibilità di accesso ai LPU fa aumentare il bisogno di accogliere persone che intendano svolgere un'attività non retribuita di pubblica utilità

Si tratta di una modalità alternativa di concepire non solo e non tanto la pena, ma di progettare il come può essere riparato il danno che dal reato è derivato


Si tratta di una modalità nuova di concepire il ruolo della società in temi anche penali

Si tratta di pensare all'utile e al giusto come complementari

Si tratta di un'opportunità, per tutti.

***“ Nella partita della giustizia riparativa,
la giustizia che cerca rimedi, che ripara,
la giustizia in cui tutti si incontrano,
che ruolo gioca la società? ”***

STATI MEMBRI DEL PROGETTO



GRANT AGREEMENT nr. JUST/2013/JPEN/AG/4592

The project named "Alternatives to imprisonment: identification and exchange of good practices" has the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Associazione LIBRA Onlus and in no way can be taken to reflect the views of the European Commission.

CHI?

Leader



Co-beneficiary Partners



SVCCC Foundation
Bulgaria



Tilburg University
The Netherlands



Federación Andaluza ENLACE
Spain

Associated Partners



SLAM NHS Foundation Trust
United Kingdom



University of Rijeka
Croatia



AIGA Mantova
Italy



Associazione Carcere e Territorio
Italy



Provincia di Mantova
Italy

Supporters



PRAP Lombardia
Italy

**Offender Supervision
in Europe**

COST Action IS1106

COST offender supervision in Europe
Ireland

Info & Contacts

Libra Onlus | Via S. Pertini 6, Mantova - Italy

Tel +39 0376.415683 | Fax +39 0376.413135

www.associazionelibra.com | research@associazionelibra.com

Scientific Coordinator Prof. Giuseppe Sandri

Lead researcher Dott.ssa Marzia Tosi

